



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Forino Gaetano quale erede dell'ex dipendente **Forino Giuseppe** nato a Napoli il 28.05.1938
matr n. 6207

Avvocato: Monetti Francesco Via S.Brigida, 68 -80132 NAPOLI

Oggetto della spesa: pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno
Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 562619 del 02/08/2013 (prat. n. 513/09-512/09/-374/13 (CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso alla ex AGC 07 la sentenza n. 1651/13 della Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro – (assegnata all'ex Settore 04 della predetta AGC in data 06/08/2013) depositata il 09/05/2013.

La Corte di Appello di Napoli- sezione lavoro-in parziale accoglimento dell'appello, ha condannato l'Amministrazione al pagamento degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno, ex art. 16 della legge 412/1991, sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo successivo all'1 luglio 1998 con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo.

La Corte di Appello di Napoli, ha altresì compensato le spese del doppio grado in ragione della metà e ha condannato l'Amministrazione alla rifusione della residua metà delle spese liquidate in complessivi €. 550,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 700,00 per il giudizio di appello con attribuzione all'avv. F. Monetti, anticipatario.

DATO ATTO:

- che per i crediti in oggetto, il dirigente dell'ex Settore Stato Giuridico ed Inquadramento aveva già avviato, la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- Che la U.O.D. 04, successivamente con nota prot.n. 836455 del 5.12.2013, ha provveduto nelle

Forino + Avv.

Scheda debiti fuori bilancio pag. 1 di 2



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 .del dispositivo)

more dell'approvazione del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2014(avvenuta con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014), a richiedere un aggiornamento della quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

- Che la suddetta Struttura, con nota prot.n.224761 del 31/03/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenze in parola;
- che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.1651 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013

TOTALE DEBITO

€ 2751,31

Sig. Forino Gaetano quale erede dell'ex dipendente **Forino Giuseppe** matr.n. 6207

- | | | | |
|--|---|----|-----------------|
| • Interessi legali maturati dal 01.07.1998 al 31.05.2003 |) | € | 971,07 |
| • Maggior danno dal 01.07.1998 al 31.05.2003 | | € | 6,25 |
| • Interessi legali su interessi dal 09.01.2007 al 25.07.2014 | | € | 161,50 |
| • Maggior danno su interessi | | €. | 26,49 |
| • Competenze per spese legali avv. Monetti Francesco | | € | 1.586,00 |

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 562619 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n.1651 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro - depositata il 09.05.2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 08/05/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

07 - 04

SETTORE STATO GIURIDICO
ED INQUADRAMENTO
VIA S. LUCIA 81
NAPOLI

513/09 - 512/09 - 374/13

N. Pratica: Giudizi. R.C. c/ Sepe Antonio; R.C. c/ Maiorino
Alfonso; Furino Gaetano c/ R.C.
Oggetto: Corte d'Appello Napoli Sez. Lav
Sentenze n. 2628/13 - 2766/12 - 1651/13

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza, copia delle sentenze in oggetto emesse in sede di appello dalla Corte d'Appello di Napoli in materia di riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle differenze retributive corrisposte ai dipendenti provenienti dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Anna Carbone
Tel. 081/796-3537
Fax 081/796-3766

SENT. N. 1651/013
R. G. N. _____
CRON. N. _____



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - Sezione Controversie di Lavoro e di
Previdenza ed Assistenza - composta dai magistrati:

dott. Fausto Castaldo	Presidente
dott. Mariavittoria Papa	Consigliere
dott. Matilde Pezzullo	Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, all'udienza del 6.3.2013, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6335/2009 del Ruolo Generale Sezione Lavoro

TRA

FORINO GAETANO quale erede di FORINO GIUSEPPE, elettivamente
domiciliato in Napoli alla via Santa Brigida n.68 presso lo studio dell'avv.
Francesco Monetti che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso introduttivi di primo grado

Appellante

E

REGIONE CAMPANIA in persona del suo legale rappresentante e Presidente p.t.
della Giunta Regionale rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti
dall'avv. Anna Carbone dell'Avvocatura Regionale elettivamente domiciliata in
Napoli alla via S. Lucia n.81 Palazzo della Regione

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in
data 9.1.2007 Forino Giuseppe dipendente della Regione Campania
proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso di essere stato
inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 e di aver ricevuto a maggio
2003 l'importo per ciascuno indicato a titolo di differenze retributive per il
periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione
monetaria, chiedeva la condanna della resistente al pagamento degli accessori

W

ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza di ciascun credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepi il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998 nonché la prescrizione dei crediti vantati e l'infondatezza della domanda.

Il giudice adito con sentenza pronunciata in data 3.7.2008, depositata in pari data, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998; rigettava nel merito la domanda per intervenuta prescrizione, compensando le spese di lite

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 3.7.2009 il ricorrente, nella qualità di erede di Forino Giuseppe, ha proposto appello avverso la predetta sentenza censurando la sentenza sia nella parte in cui dichiarava parzialmente il proprio difetto di giurisdizione, essendo la maturazione del diritto posteriore all'1.7.1998 sia nella parte in cui dichiarava la prescrizione del credito, non considerando gli atti interruttivi depositati regolarmente con il ricorso.

Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese.

La Regione, ritualmente costituitasi, ha ribadito l'eccezione di difetto di giurisdizione per le pretese relative al periodo anteriore al 1°/7.98; nel merito ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte; ha quindi sollevato eccezione di prescrizione quinquennale, ribadendo la regola del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione. Ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei sensi di seguito precisati.

E', infatti, infondato il primo motivo attinente alla asserita giurisdizione dell'A.G.O. anche sugli interessi legali dovuti sulle differenze retributive maturate nel periodo antecedente al 30 giugno 1998.

Come è noto, infatti, l'art.68 del d.lgs.n.29 del 1993, come novellato dall'art.29 d.lgs. n.80 del 1998, oggi art.63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ha trasferito al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ma tale trasferimento non comprende, giusta la previsione dell'art.45, comma 17 del d.lgs. n.80 del 1998 oggi art.69 comma 7 del d. lgs. n.165 del 2001, quelle che abbiano ad oggetto "questioni" attinenti al periodo del rapporto di impiego pubblico anteriore al 30 giugno 1998.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, interpretando questa disciplina, hanno rilevato (Cass. Sez. Unite sent. 11/6/2001 n.7856; ord. 30 gennaio 2003 n.1511; ord. 19 febbraio 2004 n.3347; sent. 29 aprile 2004 n.8213 e numerose altre conformi) che essa, facendo menzione di *"questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998"* (sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) ovvero *"anteriore a tale data"* (conservate alla giurisdizione amministrativa), utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, sì che risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente il discrimine temporale del trasferimento delle controversie alla giurisdizione ordinaria ad elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o, infine, il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, secondo la Suprema Corte *"l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze - così come posti a base della pretesa avanzata - in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia"*.

In applicazione di detto principio le stesse Sezioni Unite hanno chiarito ad esempio che, nelle controversie in cui il lavoratore rivendichi il diritto ad un superiore inquadramento ed alla liquidazione delle corrispondenti differenze retributive e contributive, ponendo a fondamento della domanda l'esercizio di mansioni più elevate rispetto a quelle proprie della qualifica rivestita, è a questa circostanza di fatto che occorre avere riguardo per identificare il giudice munito di giurisdizione, a prescindere dalla data degli atti di inquadramento in ipotesi indicati come motivo dell'inadempimento dell'amministrazione datrice di lavoro, con la conseguenza che, ove il lavoratore riferisca le proprie pretese

W

ad un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, deducendo che l'esercizio delle mansioni superiori copre un arco di tempo che li comprende entrambi, la competenza giurisdizionale va ripartita tra il giudice amministrativo in sede esclusiva ed il giudice ordinario, in relazione rispettivamente alle due dette fasi temporali (Cass. SS UU 21/12/2000 n.1323; ord. 5/6/2002 n.8159; 6/2/2003 n.1809; 18/2/2004 n.3229).

Non influisce su quanto ora evidenziato la sopravvenienza del dettato della SC a SSUU n. 3183/2012 secondo cui "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, co. 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario permanente dell'amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia"

Ed infatti con riferimento al caso di specie, è agevole riscontrare che il ricorrente, deducendo che soltanto con la delibera di Giunta Regionale n.1672 del 20 aprile 2001 e con successivo Decreto Dirigenziale n.001225 era stato riconosciuto il diritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1994 all'aggiornamento della retribuzione in godimento dei dipendenti regionali, tra cui gli odierni appellanti, trasferiti nel 1983 all'ente locale dalla disciolta CASMEZ, e che solo nel maggio 2003 erano state corrisposte le differenze retributive maturate hanno rivendicato il diritto agli interessi ed alla rivalutazione sulle differenze retributive suddette.

Poiché, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art.147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento, ne consegue che per la parte relativa (alle differenze retributive) ed agli accessori maturati anteriormente al 1 luglio 1998 le pretese

economiche erano azionabili già nel momento della loro maturazione e cioè del loro accadimento, quindi, dinnanzi al giudice amministrativo cui apparteneva la relativa competenza con la conseguenza che, in ordine alle stesse, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non trattandosi di condotta permanente iniziata prima della sopravvenienza legislativa.

Ne può sostenersi, come invece pure richiesto dall'appellante in via subordinata, che il giudice ordinario possa statuire in ordine *"alla parte di interessi maturata sulle differenze retributive corrisposte con riferimento all'arco temporale dall'1/1/1994 al 30/6/1998 per il periodo a decorrere dall'1/7/1998"*

Ripercorrendo i principi sopra enunciati non vi è dubbio, infatti, che la controversia che riguardava rivendicazioni economico-retributive attinenti al periodo fino al 30/6/1998 ricadeva interamente sotto la giurisdizione del giudice amministrativo anche per quel che concerneva gli interessi dalla maturazione dei crediti al loro soddisfo, soddisfo o pagamento che ben poteva intervenire anche in epoca successiva al 30/6/1998. Ne consegue che non può in alcun modo ammettersi che per i soli accessori di qualunque pretesa antecedente al 30/6/1998 la cognizione appartenga al G.O. atteso che così opinando, infatti, il giudice ordinario si "riapproprierebbe", ai soli fini concernenti gli accessori, di tutte le possibili controversie che dovevano essere sottoposte alla cognizione del G.A.

Fondata appare invece il motivo di gravame relativo alla riconosciuta prescrizione dei crediti vantati.

Infatti il giudice di primo grado ha ritenuto maturato il termine prescrizione quinquennale essendo il rapporto garantito da stabilità reale ed essendo il ricorso introduttivo del giudizio depositato oltre tale termine, considerando il diritto riconosciuto dalle rate stipendiali, l'ultima delle quali risalente al luglio 2001.

In particolare nella impugnata sentenza il giudice pur dando atto della allegazione di una eccezione di interruzione della prescrizione, in ogni caso rilevabile di ufficio, ha ritenuto che la stessa non fosse supportata da idonei atti introdotti tempestivamente nel giudizio.

L'opinione non può essere condivisa.

Infatti come ribadito dalla SC (SSUU n. 15661/0025) l'unico limite alla rilevabilità d'ufficio dell'eccezione di interruzione della prescrizione è rappresentato dalla circostanza secondo la quale l'eccezione *de qua* risulti dagli atti del processo senza che sia necessaria una tempestiva allegazione della parte in ordine ai fatti posti a suo fondamento, in linea con l'abbandono del principio di non contestazione, secondo il quale i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi devono essere oggetto di una tempestiva e immediata contestazione, laddove una loro contestazione tardiva è priva di rilievo

Nel caso che ci occupa il giudice di primo grado ha ritenuto come detto non supportata da idonea prova documentale la contro-eccezione di interruzione della prescrizione ritenendo in particolare che il tentativo di conciliazione fosse stato ed in quale data comunicato al datore di lavoro.

Dall'esame della produzione del fascicolo di primo grado regolarmente depositata unitamente al ricorso introduttivo (cfr. elencazione del foliaro del fascicolo di primo grado) si evince tuttavia la nota di risposta, inviata dalla stessa Regione Campania, in cui si dà atto della regolare ricezione della istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione da parte dell'originario ricorrente; nella intestazione del medesimo atto inoltre viene citato il numero di protocollo (628436 del 2003) e la data di ricezione (28.10.2003).

Tale documento, come detto regolarmente acquisito agli atti processuali è sufficiente quindi a ritenere la infondatezza della contro-eccezione di interruzione della prescrizione, essendo l'atto intervenuto ben prima della maturazione del termine quinquennale decorrente dall'ultimo rateo riconosciuto nel 2001.

Ciò posto e risultando evidente, oltre che non contestato dalla appellata Regione che i ratei in oggetto venivano corrisposti al netto di interessi e rivalutazione non può essere accolta la censura con la quale l'appellante chiede la concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art.22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.



La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n.82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.22 comma 36 l.23 dicembre 1994 n.724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art.16 comma 6 l.30 dicembre 1991 n.412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art.429 comma 3 c.p.c. , non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicché, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

La gravata sentenza, pertanto, deve essere parzialmente riformata nel senso sopra indicato.

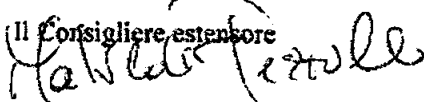
Le spese di lite del doppio grado, stante il parziale accoglimento della domanda vanno compensate per la metà fra le parti, ponendo la restante parte a carico dell'appellata come da dispositivo

PQM

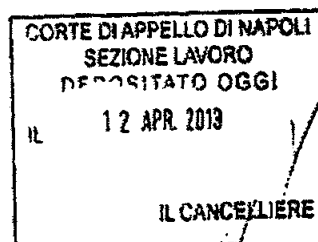
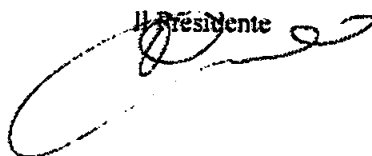
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza condanna la appellata Regione al pagamento in favore dell'appellante degli interessi al saggio legale e dell'eventuale maggior danno ex art. 16 della legge 412/1991 sulla somma corrisposta a titolo di differenze stipendiali per il periodo successivo al 1 luglio 1998 con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino al soddisfo; compensa le spese del doppio grado in ragione della metà; condanna la Regione alla rifusione della residua metà delle spese che liquida in complessivi € 550,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 700,00 per il giudizio di appello con attribuzione all'avv. F. Monetti, anticipatario.

Napoli 6.3.2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Sentenza Corte d'Appello di Napoli -Sez-Lav.-

Numero 1651/2013

Sig. Forino Gaetano (erede ex dip. Forino Giuseppe)

Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			1.250,00
-------------------	--	--	----------

			1.250,00
--	--	--	----------

CPA	4%	1.250,00	50,00
-----	----	----------	-------

			1.300,00
--	--	--	----------

IVA	22%	1.300,00	286,00
-----	-----	----------	--------

TOTALE FATTURA			1.586,00
----------------	--	--	----------

RITENUTA	20%	1.250,00	250,00
----------	-----	----------	--------

NETTO A PAGARE			1.336,00
----------------	--	--	----------

